Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza ai sensi dell'ordinanza n.06181/2021 del 09.11.2011 nell'ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi al TAR PER IL LAZIO – Roma, Sez. Terza Bis- R.G. n. 10960/2021

- (I) Autorita' giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento: TAR Lazio Roma, Sez. Terza Bis R.G. N. 10960/2021, prossima udienza Camera di Consiglio 03.12.2021
- (II) Nome di parte ricorrente: Cristina Andreozzi e altri/ Ministero Dell'Università e della ricerca e altri
- (III) Estremi del ricorso: Nome di parte ricorrente: Cristina Andreozzi e altri/ Ministero Dell'Università e della ricerca e altri – provvedimenti impugnati: Annullamento, previa sospensione: a)- dell'avviso - privo di data e protocollo - di pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettorale n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021, nella parte in cui non ammette i ricorrenti alla prova scritta; b)- per quanto di ragione, dell'avviso - privo di data e protocollo - di fissazione della prova scritta per il giorno 10.11.2021 della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettorale n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021;c)- per quanto di ragione, del Decreto Rettorale n. 143 del 30.08.2021 con cui è stata formalmente nominata la Commissione giudicatrice del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettorale n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021;d)- per quanto di ragione, quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del Decreto Rettorale n. 120 del 30.07.2021 di modifica del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola SECONDARIA II GRADO) emanato con Decreto Rettorale dell'UniCamillus n. 113 del 20.07.2021;e)- per quanto di ragione, quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola SECONDARIA II GRADO) emanato con Decreto Rettorale dell'UniCamillus n. 113 del 20.07.2021;f)- dei verbali - non conosciuti - della Commissione di concorso nella parte in cui non si ammettono i ricorrenti all'espletamento della successiva prova scritta del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell'UniCamillus n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021;g)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai

comunicato e/o notificato ai ricorrenti;

*(IV)* Il ricorso si fonda sul diritto dei ricorrenti : 1)- Pur ben noto l'orientamento di Codesto On.le Tribunale sulla specifica vicenda del TFA sostegno (cfr. di contro, e a titolo meramente indicativo, anche solo gli ultimi monocratici concessi: cfr. TAR Napoli, decreto monocratico n. 1678 del 01.10.2021 e TAR Napoli, decreto monocratico n. 1723 del 08.10.2021; TAR Salerno, decreto monocratico n. 290 del 13.10.2021; TAR Potenza, decreto monocratico n. 193 del 13.10.2021), e, soprattutto, nota la ritrosia alla concessione dei provvedimenti monocratici, nel caso di specie, le modalità di espletamento della prova, rectius gli esiti della prova preselettiva e, quindi, il raggiungimento del "punteggio perfetto" (30) da parte di 599 candidati (con la strana concentrazione di tale "perfezione" addirittura all'interno degli stessi nuclei familiari) e quasi perfetto (29.5) da parte di altri 142 candidati e a ridosso del "quasi perfetto" (29) da parte di altri 36 candidati, depone per la più che meramente potenziale fraudolenza della prova ciò dovendo indurre ad un annullamento integrale un riespletamento della preselezione ovvero. alternativamente compensativamente, all'ammissione diretta alla prova scritta degli attuali ricorrenti; 2)- La strenuamente invocata concessione di un provvedimento monocratico di ammissione diretta alla (attualmente falsata) prova scritta non solo non arrecherebbe alcun danno all'Amministrazione ma anzi eviterebbe dispendiosi aggravi economici connessi all'espletamento di eventuali prove suppletive sempre che, per ragioni di matrice penale, non venga accertata la paventata fraudolenza della procedura così imponendosi l'annullamento del concorso; 3)- Gli esiti dei precedenti giudizi (quelli fortunatamente incardinati presso altri TAR) dimostrano in modo inequivocabile la sostanziale inutilità/inattendibilità delle prove preselettive laddove i candidati ammessi in ragione di un provvedimento cautelare hanno superato brillantemente sia la prova scritta che quella orale <u>addivenendo al completamento del</u> percorso idoneativo poi cristallizzato in ragione del principio dell'assorbimento e consolidamento delle posizioni (TAR Napoli, sez. IV, sentenza n. 4319 del 24.06.2021, TAR Catania, sez. III, sentenza n. 2320 del 16.09.2020, TAR Lazio, sentenza n. 5835 del 01.06.2020, Consiglio di Stato, ordinanza cautelare n. 4940 del 05.10.2018 e successiva sentenza confermativa n. 8601 del 19.12.2020); 4)- L'andamento delle pronunce rese da Codesto On. Tribunale nel corso degli almeno ultimi due anni dimostra, almeno statisticamente, l'assoluta eccezionalità della indizione di eventuali prove suppletive di talché la mancata concessione delle chieste misure cautelari monocratiche pregiudica già in partenza i solo potenziali ed illusori effetti ripristinatori di una eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare per l'effettuazione di una sessione suppletiva della prova concorsuale;5)- Le gravi violazioni che hanno connotato l'espletamento della prova preselettiva (e tali da determinare l'inoltro di specifiche formali querele che ci si augura non vengano mortificate come accaduto con la procedura di Cassino) depongono per una procedura ictu oculi alterata e potenzialmente fraudolenta, i cui aspetti violativi della par condicio possono essere attenuati dalla ammissione con riserva alla prova scritta (e tanto più che la reale capacità dei candidati sarà verificata proprio nella fase della prova scritta e della prova orale);6)- Se i presupposti di urgenza utili e necessari alla concessione di un provvedimento monocratico non sono ravvisabili nella fattispecie in esame (599 "fenomeni" che realizzano 30/30, 142 - quasi fenomeni - che realizzano 29.5/30 e altri 36 non meno fenomeni che realizzano 29/30) allora si fa molta fatica a capire in quali circostanze possa invocarsi un provvedimento monocratico non

compensato da futuri ipotetiche e miraggistiche prove suppletive;7)- Il Giudice Amministrativo, sulla scia dei precedenti già resi in favore della istante difesa (TAR Salerno, sez. I, Decreti monocratici n. 226 del 13.05.2019 e n. 229 del 16.05.2019; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratico n. 322 del 23.05.2019 e successiva ordinanza collegiale confermativa n. 362 del 13.06.2019; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratica n. 516 del 20.08.2019 e successiva ordinanza collegiale confermativa n. 572 del 16.09.2019; TAR Catania, sez. III, sentenza n. 2320 del 16.09.2020; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratico n. 434 del 16.07.2019 e successiva ordinanza collegiale interlocutoria n. 555 del 11.09.2019; TAR Lecce, sez. II, ordinanza n. 545 del 13.09.2019; TAR Roma, sez. III bis, ordinanza n. 7928 del 05.12.2019; TAR Lazio, Decreto monocratico n. 2442 del 29.04.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 3877 del 12.06.2019; TAR Lazio, sentenza n. 5835 del 01.06.2020; Consiglio di Stato, ordinanza cautelare n. 4940 del 05.10.2018 e successiva sentenza confermativa n. 8601 del 19.12.2020, Tar Catania, Decreto monocratico n. 717 del 15.10.2020 e n. 823 del 27.11.2020; Tar Bari, decreto monocratico n. 609 del 05.10.2020, TAR Napoli, sez. IV, decreto monocratico n. 2344 del 14.12.2020, ordinanza cautelare confermativa n. 801 del 08.02.2021 e sentenza n. 4319 del 24.06.2021, TAR Napoli, sez. IV,), si è già espresso positivamente anche con riferimento all'attuale VI ciclo concedendo provvedimento monocratico di autorizzazione alla partecipazione alla prova scritta (cfr. TAR Napoli, decreto monocratico n. 1678 del 01.10.2021; TAR Napoli, decreto monocratico n. 1723 del 08.10.2021; Tar Salerno, decreto monocratico n. 290 del 13.10.2021; TAR Potenza, decreto monocratico n. 193 del 13.10.2021);8)- L'ammissione alla prova scritta di un "numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi" (art. 9 del Bando) nonché in soprannumero di soggetti che "che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove ..." nonché ancora di coloro che "nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104" (art. 9, lett. b) del bando) depone per la piena capacità recettiva dell'Ateneo e, quindi, per la sostanziale inincidenza dell'ammissione dei ricorrenti alla prova scritta;9)- L'invocata ammissione alla prova scritta non altera la procedura laddove resta fermo lo sbarramento della prova medesima ("La prova scritta consiste in domande a risposta aperta. La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi. Per essere ammessi alla prova orale è necessario conseguire una votazione non inferiore a 21/30" - cfr. art. 9 del Bando);10)- La complessiva esiguità dei docenti specializzati nonché la endemica carenza degli organici di sostegno depone vieppiù per l'ammissione dei ricorrenti alla prova scritta (nell'a.s. 2018/2019 sono state conferite 67.990 supplenze per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e di queste supplenze, soltanto 16.883 sono state attribuite agli insegnanti specializzati, mentre ben 51.107 supplenze sono state assegnate a insegnanti non specializzati con una "vacatio" di insegnanti specializzati del 75.2%).

(V) Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio a tutti i soggetti controinteressati inclusi nella graduatoria, dell'Università UniCamillus, definitiva

degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al Decreto Rettorale n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021.

- (VI) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale (R.G.n.10960/2021) del TAR Lazio- Roma, Sez. Terza;
- (VII) Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet del UNIVERSITA' UNICAMILLUS Homepage UniCamillushttps-//www.unicamillus.org.

avv. Antonio Salerno